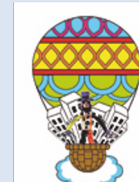




I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA

Via Luigi Volpicella 372/G – Nuovo Rione Santa Rosa - 80147 Napoli
Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878
Codice meccanografico NAIC8FR003 - Codice fiscale 95186630638
e-mail: naic8fr003@istruzione.it – pec: naic8fr003@pec.istruzione.it
sito web: www.ic70marinosantarosa.edu.it



Prot. n. 2559/1.4.a

Napoli, 25/08/2021

Circolare n. 132

Al Personale scolastico
Al Dsga
Agli Atti - Sito Web

Oggetto: Informativa sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili.

- Visto l'art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Vista la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021 (Art. 1 decreto legge 105 del 23 luglio 2021);
- Vista la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 dicembre 2021);
- Visto Il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali e trasmesso il 18/08/2021;
- Visto l'affidamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 come da contratto per l'a.s. 2021-22 (Prot. n. 2496/4.1.p del 03/08/2021);
- Ricevute le indicazioni operative ed esplicative del medico competente (prot. n. 1523/1.4.c del 03/05/2021);
- Visti i chiarimenti del MI (registro ufficiale 1585 del 11/09/2020) della Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13 sulle situazioni di particolare fragilità (come ribadito dalla Circolare dell'INAIL n. 44 dell'11 dicembre 2020);
- Visto il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti -, che stabilisce che le attività scolastiche e didattiche per l'a.s. 2021-22 "sono svolte in presenza";
- Visto Che gli adempimenti amministrativi e organizzativi del personale scolastico (la presa di servizio, riunioni, eventuali attività di recupero e potenziamento...) presuppongono l'ingresso del personale nell'edificio scolastico già a partire dal 1° settembre 2021

Comunica

L'aggiornamento sulla condizione dei lavoratori fragili e sulla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico.

Stato di emergenza	Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 (Art. 1 <u>decreto legge 105 del 23 luglio 2021</u>).
Sorveglianza sanitaria e Medico Competente	La sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) è prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 dicembre 2021). Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di

	regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915.
Lavoratori fragili secondo il Decreto Cura Italia	I lavoratori fragili con certificazione rilasciata dai Medici di Medicina Generale e non dal Medico Competente (secondo il Decreto Cura Italia comma 2 art. 26) sono riconosciuti tali per: - <i>riconoscimento di</i> disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) - certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione - esiti da patologie oncologiche - terapie salvavita Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 ha stabilito una ulteriore proroga alla possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile sino al 31 ottobre 2021. La disposizione non proroga l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.
Lavoratori fragili per sorveglianza sanitaria e visita MC	In tal caso La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica. Per il personale individuato fragile a seguito di sorveglianza sanitaria e visita del Medico Competente vige la nota dell'11 settembre 2020: ➤ I lavoratori già ritenuti fragili con l'inidoneità alla mansione temporanea, sono considerati tuttora fragili in seguito alla proroga dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021 (Art. 1 decreto legge 105 del 23 luglio 2021) e non necessitano ulteriori visite mediche, salvo diverse disposizioni; ➤ I lavoratori ritenuti idonei alla mansione, con la prescrizione di evitare il rischio di maggior contagio, continueranno a svolgere la propria mansione in un ambiente di lavoro che rispetti le norme per limitare il contagio e la diffusione del virus sul posto di lavoro.
Visite mediche	Per quanto concerne le visite mediche, saranno svolte solo le visite preventive per i nuovi assunti, nonché le visite mediche straordinarie su richiesta del Datore di lavoro oppure dal lavoratore.

Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano